

## **TI\_GERICHTE 52.2019.233 vom 21. Dezember 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-12-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2019.233](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.233)

FR: TI\_GERICHTE 52.2019.233 du 21 décembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2019.233 del 21 dicembre 2018

### **Regeste**

Tassa di soggiorno - prescrizione

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria delle decisioni impugnate (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100), è certa.

#### **E. 1.2**

Per quanto attiene alla tempestività del gravame, la stessa è sicuramente data per rapporto alle tasse di soggiorno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. L'CO 1 eccipisce però la tardività del gravame rispetto alla decisione del 21 dicembre 2018 relativa alla tassa di soggiorno 2013. Ora, a questo proposito va rilevato che già con scritto del 7 gennaio 2019 l'insorgente aveva espresso il suo chiaro dissenso nei confronti del suddetto tributo, lamentando il fatto che a suo dire quest'ultimo non poteva essere preteso retroattivamente. È vero che tale lettera era stata indirizzata all'Ente turistico e non al Tribunale cantonale amministrativo; tuttavia ciò non nuoce alla ricorrente poiché alla luce del suo contenuto l'CO 1 avrebbe dovuto considerarla alla stregua di un ricorso, peraltro introdotto tempestivamente (art. 68 cpv. 1 LPAm), e trasmettere d'ufficio la medesima alla competente autorità di ricorso, ossia a questo Tribunale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 cpv. 1 LPAm. Infatti, per prassi invalsa le autorità amministrative e giudiziarie devono trattare gli atti scritti indipendentemente dalla loro denominazione (DTF 133 I 300 consid. 1.2, 133 II 396 consid. 3.1; STF 8C\_727/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 5.4). Ne consegue pertanto che il ricorso è tempestivo per rapporto a tutte e sette le decisioni di tassazione che sono state emesse nei confronti dell'insorgente. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

#### **E. 2**

Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle

loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

### **E. 3.1**

Come accennato in narrativa, la ricorrente contesta che per il suo appartamento di vacanza a \_\_\_\_\_, usato negli anni dalla famiglia e per il quale ha sempre pagato le imposte cantonali e comunali, le possano essere addebitate retroattivamente le tasse di soggiorno a far tempo dal 2013, non avendo mai ricevuto negli anni passati alcuna fatturazione.

### **E. 3.2**

La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese, ritenuto che la specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). Vista l'incondizionalità di tale tributo, l'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440). Ora, né l'attuale LTur, in vigore dal 1° gennaio 2015 (BU 2014, 431), né la previgente legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), così come neppure i relativi regolamenti (RLTur e regolamento d'applicazione della legge sul turismo del 4 luglio 2000 [BU 2000, 231]), prevedono (rispettivamente prevedevano) dei termini di prescrizione per procedere al prelievo delle tasse di soggiorno. Dottrina e giurisprudenza sono tuttavia concordi nell'affermare che anche in difetto di un esplicito disposto di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico possono di principio estinguersi per prescrizione (DTF 140 II 384 consid. 4.2., 135 V 163 consid. 5.3; STF 2C\_744/2014 del 23 marzo 2016 consid. 6.2, 1P.434/2006 del 29 novembre 2006 consid. 4; STA 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid. 3.1.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, pag. 261; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 96). Se la legge non fissa un termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili per analogia, il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe qualora agisse come il legislatore (DTF 140 II 384 consid. 4.2.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, in: Arbeiten aus dem Juristischen Seminar der Universität Freiburg, Schweiz, Band n.328, Zurigo 2013, pag. 166; Moor/Polter, op. cit. pag. 97; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 3.3**

L'autorità resistente sostiene che si debba in specie applicare un termine di prescrizione di cinque anni dalla fine del periodo fiscale previsto in materia di imposte cantonali (art. 193 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994; LT; RL 640.100). Il medesimo termine è

altresì previsto a livello di imposta federale diretta (art. 120 della legge sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990; LIFD; RS 642.11). Si rileva inoltre che i termini che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire in via giurisprudenziale sono generalmente di 5 anni o 10 anni, alla stregua di quelli applicabili per legge nel diritto civile (art. 127 e 128 CO; DTF 140 II 384 consid. 4.2., 126 II 54, 124 I 247, 112 Ia 260 consid. 5; STA 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid. 3.1., 53.2002.1 del 27 novembre 2003 consid. 2.1; Tanquerel , op. cit., pag. 262; Moor/Poltier , op. cit., pag. 99 e giurisprudenza ivi citata; Meier , op. cit. pag. 167 e giurisprudenza ivi citata). Salvo diversa disposizione di legge, secondo costante dottrina e giurisprudenza, di principio, per le prestazioni uniche si applica il termine di dieci anni e, per le prestazioni periodiche, quello di cinque anni (DTF 140 II 384 consid. 4.2, 131 V 55 consid. 3.1., 112 Ia 260 consid. 5e; STA 52.2001.143 del 21 febbraio 2002 consid. 2.1.; Tanquerel , op. cit., pag. 262; Meier , op. cit., pag. 167; Moor/Poltier , op. cit., pag. 99). Ritenuta una certa similitudine con i regimi contributivi previsti dalla LT e dalla LIFD (nonostante queste leggi disciplinino dei generi di imposte differenti) e visto inoltre come i termini di prescrizione per le pretese periodiche fondate sul diritto pubblico fissati a livello giurisprudenziale siano di al minimo cinque anni, si deve senz'altro convenire con l'autorità di prime cure sul fatto che questo termine trovi applicazione nel caso di specie. In merito al dies a quo va considerato che, in assenza - come nel caso di specie - di un'esplicita norma di diritto pubblico che disponga diversamente, la prescrizione del diritto di tassare inizia a decorrere dal momento in cui il credito è diventato esigibile (cfr. art. 130 cpv. 1 CO; STA 52.2001.143 consid. 2.2.; Meier , op. cit., pag. 145; Adelio Scolari , Tasse e contributi di miglìoria, Lugano 2005, pag. 69 ). Quando l'esistenza e l'ammontare di una determinata pretesa necessitano di essere fissati mediante decisione dell'autorità, il relativo credito diventa esigibile, salvo diversa disposizione legale, al più tardi a partire dal momento in cui si realizza la fattispecie che determina la nascita del medesimo. In questo modo vi è la certezza che l'insorgere della prescrizione o della perenzione non venga altrimenti ritardata a causa del comportamento omissivo dell'autorità ( Meier , op. cit., pag. 156). In concreto, si deve dunque considerare che, perlomeno laddove non è stata definita in precedenza tramite decisione, la tassa di soggiorno diventa esigibile alla fine dell'anno civile a cui si riferisce: è infatti soltanto a quel momento che la fattispecie che determina la nascita del credito nei confronti del contribuente si realizza completamente, essendo appunto il tributo in questione, nella forma dell'importo forfettario, percepito annualmente su di un periodo di computo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Fanno eccezione naturalmente le situazioni in cui nel corso dell'anno dovessero venir meno le condizioni di assoggettamento del contribuente; in questi casi la tassa andrebbe calcolata pro rata temporis e la sua esigibilità coinciderebbe con il giorno in cui ha preso fine l'assoggettamento (STA 52.2017.161 del 25 aprile 2019 consid. 3.3). Ne discende che, allorquando il 21 dicembre 2018 e il 30 aprile 2019 l'Ente ha finalmente emesso le decisioni di tassazione, i relativi crediti non erano ancora prescritti. L'emanazione di queste fatture ha inoltre interrotto i loro termini di prescrizione che hanno quindi ricominciato a decorrere da capo a partire dalle suddette date. Ne discende pertanto che l'CO 1 poteva legittimamente richiedere all'insorgente le tasse di soggiorno relative al periodo 2013-2019 non ancora percepite, in quanto le stesse non erano prescritte.

#### **E. 4**

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente

La vicecancelliera

#### **E. 4.1**

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma delle decisioni impugnate.

#### **E. 4.2**

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili all'CO 1 come da esso richiesto, non essendone date le premesse (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-, già anticipate dalla ricorrente, restano a carico di quest'ultima. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.